

## Linguistic Justice for Europe and for the World

Van Parijs, Philippe

Oxford: Oxford University Press (2011), 299p., ISBN 978-0-19-920887-6

Anna è una bambina di sei anni che abita in Ticino. La sua lingua madre è l'italiano, ma i suoi genitori desiderano che frequenti una scuola elementare in inglese. Si rivolgono quindi a una scuola privata americana, situata in Ticino, dove la maggior parte dell'insegnamento è impartito nella lingua di Mark Twain. Visto che si trova ancora nell'età di obbligo scolastico, Anna ha bisogno di un'autorizzazione del Dipartimento dell'educazione del Cantone Ticino per poter frequentare questa scuola. L'autorizzazione le viene però negata. I genitori di Anna decidono di presentare un ricorso, dapprima a un tribunale cantonale e quindi al Tribunale federale. Il ricorso viene respinto. La principale motivazione dei giudici è la seguente: il Canton Ticino ha diritto di difendere il principio di territorialità linguistica (PTL).

Anche se il nome dell'allieva è fittizio, questo episodio non è frutto della mia immaginazione. È un caso vero. La relativa sentenza del Tribunale federale (2C\_449/2011) è del 26 aprile 2012 ed è assai emblematica perché dimostra quanto le autorità svizzere – cantonali e federali – applichino in modo rigoroso il PTL. È vero che regole analoghe si trovano anche in altri contesti plurilingue, per esempio in Québec. Ma se in Québec esse riflettono la volontà di difendere il francese dall'oggettivamente probabile avanzata dell'inglese, nel caso ticinese tale giustificazione viene a mancare: non vi è proprio alcun rischio plausibile che l'inglese possa prendere il posto dell'italiano nel sud della Svizzera. Ciononostante, nella loro sentenza i giudici federali all'unanimità dichiarano che "l'interesse pubblico teso alla difesa dell'italianità prevale su quello privato dei ricorrenti". Ciò dimostra quanto rigorosa, e addirittura rigida, sia l'applicazione del PTL in Svizzera.

I genitori di Anna ritengono di essere vittime di un'*ingiustizia*. Le autorità del Cantone Ticino, invece, pensano di aver agito in modo *giusto*. Ma in che cosa consiste la "giustizia" in ambito linguistico? Per quale motivo il rispetto del PTL (art. 70, Costituzione federale) dovrebbe avere la precedenza sulla libertà di lingua (art. 18) del singolo individuo, concretizzata per esempio nella libertà di scegliere la scuola nella lingua di proprio gradimento?

Negli scorsi anni i filosofi politici hanno iniziato ad affrontare la questione linguistica con argomenti di tipo normativo (cfr. Kymlicka e Patten 2003). In questo contesto il libro di Philippe Van Parijs rappresenta un tentativo, riuscito, di elaborare una vera e propria teoria di "giustizia linguistica" (GL). Il risultato principale dell'analisi di Van Parijs consiste in due conclusioni. Primo, occorre promuovere una sola lingua franca a livello mondiale, nella fattispecie l'inglese. Secondo, bisogna proteggere le lingue locali applicando in modo rigoroso il PTL (più precisamente, Van Parijs parla del "regime linguistico coercitivo e territorialmente differenziato").

Van Parijs presenta anzitutto alcuni fatti empirici che dimostrano come l'inglese stia diventando la principale lingua di comunicazione a livello mondiale e spiega perché a lungo termine nessun'altra lingua potrà svolgere quella funzione (cap. 1). La diffusione dell'inglese quale lingua franca non è però soltanto un fatto empirico difficilmente reversibile. È anche desiderabile dal punto di vista della giustizia globale basata sul principio di eguaglianza (§1.9) e facilita l'emergenza di un *demòs* transnazionale (§1.10). Ma questo non implica che si tratti di un'evoluzione giusta o equa. Non è, infatti, necessariamente giusto che i non-anglofoni debbano spendere tempo e soldi per imparare l'inglese, mentre gli anglofoni possano dedicare le medesime risorse ad altre attività. Non solo: i paesi anglofoni approfittano in modo considerevole dell'afflusso di non-anglofoni che frequentano i corsi d'inglese. Come correggere tale ingiustizia?

Se consideriamo la lingua come bene pubblico, e di conseguenza concepiamo la GL come “equa cooperazione”, possiamo sviluppare diversi schemi che vanno dalla condivisione efficiente e/o equa dei costi alla condivisione equa dei benefici che risultano dall’uso dell’inglese quale lingua franca (cap. 2). Van Parijs opta per un’equalizzazione della proporzione fra costi e benefici. Il risultato è che grosso modo la metà del costo necessario per imparare l’inglese dovrebbe essere sopportato dai non-anglofoni, mentre il pagamento dell’altra metà spetterebbe agli anglofoni.

Ma il vero interesse di Van Parijs non è la lingua concepita come bene pubblico bensì come risorsa individuale. Sotto questo punto di vista, siamo di fronte a un caso d’ingiustizia quando ci scostiamo da una distribuzione equa delle risorse basata sulla diversità degli equipaggiamenti linguistici nati (p. 87). Ecco quindi che Van Parijs sviluppa un concetto di GL come “pari opportunità”, fondato cioè sulla giustizia distributiva (cap. 3). Questa concezione richiede una redistribuzione delle risorse da chi è privilegiato dal punto di vista linguistico (gli anglofoni) verso chi non lo è (i non-anglofoni). Non deve però trattarsi necessariamente di trasferimenti di denaro. Si può disseminare la lingua franca anche con metodi poco costosi (Van Parijs si pronuncia per esempio per un divieto della sincronizzazione dei film in lingua inglese e suggerisce di utilizzare piuttosto i sottotitoli).

Ma tutto questo non basta. Le teorie della giustizia non si limitano a considerazioni sugli scambi equi o sull’equa redistribuzione delle risorse. Giustizia è anche rispetto, dignità, stima. Van Parijs sviluppa quindi (cap. 4) un terzo approccio alla giustizia linguistica che chiama “parità di stima” (denominata anche “eguale dignità” o “eguale rispetto”). In che cosa consiste? A volte si tratta di riconoscere, anche solo simbolicamente, la presenza di una data lingua in un dato contesto. (Basti pensare, in Svizzera, al riconoscimento del romancio quale quarta “lingua nazionale”.) Ma i simboli spesso non bastano. Un’applicazione della GL come “parità di stima” richiede molto di più. Secondo Van Parijs essa necessita l’applicazione del PTL (cap. 5). Concretamente, il PTL non va difeso con argomenti nazionalistici (diritto di suolo, sovranità nazionale), ma serve (a) per resistere agli atteggiamenti di tipo colonialista, (b) per evitare che una minoranza linguistica si dissolva perché i suoi membri, per gentilezza, utilizzano la lingua maggioritaria (si pensi ancora una volta ai romanci nei Grigioni), e (c) per fare in modo che una lingua locale possa continuare a essere usata quale medium di comunicazione di una popolazione locale in quanto comunità politica.

Il lettore attento avrà notato che fra le giustificazioni del PTL citate non si trovano due motivazioni di solito molto ricorrenti, soprattutto nel contesto svizzero: la “pace linguistica” (§5.7) e la promozione della diversità linguistica (cap. 6). Quest’ultima, in particolare, non va vista come fine a se stessa. Van Parijs spiega in modo convincente il paradosso secondo il quale la promozione del plurilinguismo può portare a una diminuzione della diversità, come anche il fatto che vi è, in generale, un trade-off fra la diversità all’interno di un’area linguistica e la diversità fra le diverse aree linguistiche (§6.3).

Non vi è dubbio che un libro dedicato a una tematica così complessa contenga aspetti che possono essere criticati perché non del tutto convincenti o perché non sufficientemente sviluppati. In particolare, la concezione del PTL, così come formulata da Van Parijs, può essere giudicata troppo debole per proteggere le lingue locali dalle lingue dominanti ed egemoniche (cfr. Grin 2011) oppure, al contrario, troppo rigida per venire incontro al pluralismo linguistico delle società odierne e per rispettare la libertà di lingua (cfr. De Schutter 2008). Per quanto mi riguarda, ritengo che il ruolo della *democrazia* nella teoria della GL, anche se tutto fuorché ignorato da Van Parijs (cfr. §5.13), necessiti ulteriori approfondimenti teoretici. È vero che il PTL ha molti meriti e, di regola, va difeso. Dobbiamo però ammettere che l’idea secondo la quale le frontiere linguistiche debbano essere fissate una volta per tutte si scontra con alcuni

principi basilari della democrazia liberale. Anche se, a mio avviso, Van Parijs non risponde ancora in maniera del tutto soddisfacente a questa critica, dobbiamo riconoscere che il suo libro offre una disamina informata, intelligente e stimolante di un problema per troppo tempo trascurato nella teoria politica. Esso costituisce un pilastro in ambito degli studi sul plurilinguismo, che difficilmente potrà essere ignorato in approcci teorici futuri.

Non abbiamo però ancora risposto a un quesito. La GL, così come sviluppata da Van Parijs, offre un supporto teorico per giustificare la decisione di non permettere a Anna di frequentare una scuola inglese sul territorio ticinese? La risposta è negativa. Si tratta con ogni evidenza di una decisione sproporzionata che applica il PTL in maniera eccessivamente rigida. Ma la GL porterebbe ad affermare che sarebbe ingiusto se, qualora ad Anna fosse stato concesso di frequentare la scuola americana, i suoi genitori avessero dovuto sopportare l'intero costo della retta scolastica, senza alcun sostegno da parte dei paesi anglofoni.

\* \* \*

The official name of the SPSR, proudly exhibited on its cover, is given in four languages. Indeed, this journal welcomes contributions written in French, German and English, as well as in Italian. This is a good example of linguistic justice as “parity of esteem”. Yet to my knowledge, no SPSR article has ever been published in Italian. Probably no scholar has ever submitted a paper in this official Swiss language, considering that all Italian-speaking Swiss political scientists publish their works almost exclusively in English, French or German. The topic of this book review was too inviting, though, not to address this lacuna. The few readers who do not understand Italian may wish to have a look at the English translation available online ([bit.ly/SQV1zN](http://bit.ly/SQV1zN)). However, advocates of English-only in social sciences should not rejoice too quickly: on the same website they will find translations of this review into (in alphabetical order) Bosnian Serbo-Croat, Dutch, French, German and Romansh. Needless to say, the addition of any further language will be most welcome.

*Nenad Stojanovic*  
Zentrum für Demokratie Aarau,  
Universität Zürich

## Bibliografia

- De Schutter, H. (2008). The linguistic territoriality principle – a critique. *Journal of Applied Philosophy* 25 (2): 102–120.
- Grin, F. (2011). Using territoriality to support genuine linguistic diversity, not to get rid of it. In P. Van Parijs (ed.), *The Linguistic Territoriality Principle: A Right Violation or Parity of Esteem?* Brussels: Rethinking Belgium (28–33).
- Kymlicka, W. e A. Patten (eds) (2003). *Language Rights and Political Theory*. Oxford: Oxford University Press.